

Commissione 2[^] (Giustizia) della Camera dei Deputati

Audizione
del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria

Avv. Giovanni Castaldi

nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia

Roma, 11 maggio 2010

Ringrazio la Commissione per l'opportunità di rappresentare alcune considerazioni dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) in merito al disegno di legge in esame, che si propone l'obiettivo meritorio di coordinare e razionalizzare la normativa antimafia.

L'occasione mi consente di dar brevemente conto dell'attività svolta dalla UIF e di segnalare, in una sede così autorevole, taluni interventi necessari per rendere più coerente e funzionale anche la normativa antiriciclaggio.

Il ddl si iscrive nell'ambito di una serie di iniziative legislative volte a sistematizzare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata, raccogliendo istanze provenienti anche dagli Organi investigativi e dall'Autorità Giudiziaria.

Questo ddl persegue, in particolare, l'ambizioso obiettivo di riordinare e razionalizzare la vigente legislazione antimafia, con norme in materia di misure di prevenzione, di certificazioni antimafia, di operazioni sotto copertura, di aggressione ai patrimoni mafiosi, di controllo degli appalti pubblici e di tracciabilità dei connessi flussi finanziari.

Il contributo che la UIF può offrire è necessariamente limitato dalle specifiche funzioni ad essa attribuite dalla legge. Sussiste peraltro un'evidente sintonia fra le competenze dell' Unità e le più recenti linee evolutive della disciplina antimafia, che si caratterizzano per una crescente sensibilità verso le strategie di prevenzione e verso le attività di analisi finanziaria e patrimoniale che garantiscono, tra l'altro, la tracciabilità dei movimenti di denaro e delle connesse transazioni economiche.

1. L'attività dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)

Il principale compito della UIF consiste nell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che una vasta platea di soggetti è obbligata a trasmettere. Si tratta dell'attività centrale e tipica di ogni componente la rete delle 116 *financial intelligence unit (FIU)*, che, in base agli *standard* internazionali, si scambiano informazioni finanziarie, amministrative e investigative senza necessità di trattati internazionali o di relazioni intergovernative.

1.1. Capisaldi della disciplina antiriciclaggio

Il d.lgs. 231/2007, che ha recepito la "Terza direttiva antiriciclaggio" (2005/60/CE), ha confermato i tradizionali strumenti dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, fondati sull'imposizione di obblighi di

a) collaborazione passiva, volti a garantire una conoscenza sempre più approfondita della clientela e la tracciabilità delle transazioni, e di

b) collaborazione attiva, basati sull'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Gli obblighi di approfondita conoscenza della clientela (cd. adeguata verifica) costituiscono il nucleo più innovativo del d.lgs. 231/2007. In particolare, i previgenti più blandi oneri informativi vengono estesi dalla fase genetica a tutta la vita della relazione e comprendono l'individuazione del titolare effettivo del rapporto o dell'operazione.

I maggiori oneri connessi alle innovazioni sono temperati dall'applicazione del principio comunitario del cd. "approccio basato sul rischio", che consente di graduare il rigore degli adempimenti a seconda del livello di rischio.

1.2. La collaborazione attiva

La collaborazione attiva si sostanzia nella conferma del tradizionale obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che risulta però arricchito dalle misure di adeguata verifica del cliente. La segnalazione costituisce una forma di collaborazione doverosa, richiesta a soggetti che, per l'attività svolta, sono dotati di conoscenze in grado di agevolare l'accertamento di eventuali illeciti penali.

L'obbligo di segnalazione alla UIF scatta quando i soggetti obbligati "*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*" (art. 41, comma 1, del d.lgs. 231/ 2007).

Sia pure ai soli fini segnaletici, il d.lgs. 231/2007, in linea con le previsioni comunitarie, ha introdotto una nozione di riciclaggio più ampia di quella rinvenibile nel codice penale che, come noto, esclude la punibilità del c.d. "autoriciclaggio", vale a dire del riciclaggio compiuto dalle stesse persone che hanno commesso il reato presupposto o concorso alla sua commissione (cfr. artt. 648 bis e ter c.p.). La collaborazione attiva ne risulta ovviamente agevolata.

La sussistenza o meno di elementi di sospetto rappresenta il risultato di una delicata valutazione discrezionale. Presuppone sensibilità, ponderazione, tempestività. Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche attività di indagine, ma di adempiere l'obbligo "*avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale*" (art. 3, comma 1, del d.lgs. 231/2007).

La segnalazione di operazione sospetta rappresenta quindi una frontiera avanzata del contrasto al riciclaggio, che mira a portare alla luce comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di "*notitiae criminis*". In tal senso, la segnalazione, di regola, non nasce dalla "conoscenza" di un reato, ma rappresenta solo una "deduzione" supportata da obiettive circostanze di fatto e fondata sulle competenze tecniche del segnalante. Tale deduzione è quindi affetta da un margine di incertezza, il cui restringimento porterebbe alla perdita di informazioni che potrebbero rivelarsi utili. Pertanto, è fisiologico che un elevato numero di segnalazioni non trovi conferma nei successivi approfondimenti (si tenga presente che mediamente in Europa solo circa il 20% delle segnalazioni viene ritenuto suscettibile di specifico approfondimento).

Considerata tale impostazione del sistema, i dati italiani appaiono di particolare interesse. Dall'ultima Relazione al Parlamento del Ministro dell'Economia emerge che, nel 2008, quasi il 60 per cento delle oltre 13.000 segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF sono state ritenute meritevoli di un seguito investigativo. Sulla base delle segnalazioni sono stati avviati quasi 500 nuovi filoni di indagine, che hanno portato a denunciare per riciclaggio 997 persone, di cui 134 sono state arrestate. Sono stati inoltre sequestrati beni per 354 milioni di euro e ne sono stati confiscati per 35 milioni. La Guardia di Finanza riferisce, inoltre, che 1.135 segnalazioni sono state acquisite dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti già esistenti, confortando il quadro probatorio.

1.3. Indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo

Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare, la legge prescrive alla UIF di proporre "indicatori di anomalia", destinati agli intermediari, ai professionisti e agli operatori non finanziari. Tali indicatori, formalizzati a seconda delle categorie di obbligati in un provvedimento della

Banca d'Italia o in decreti ministeriali, costituiscono solo un ausilio per gli operatori tenuti a segnalare; essi vanno pertanto considerati uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.

Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione. Quest'ultimo sorge solo a seguito dell'attenta valutazione dell'operatore. Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell'individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.

L'UIF ha già esercitato i propri compiti di proposta degli indicatori di anomalia nei confronti del Ministero dell'Interno (per gli operatori non finanziari) e del Ministero della Giustizia (per i professionisti). Quest'ultimo ha appena emanato il decreto di propria competenza. I lavori per gli indicatori relativi agli intermediari sono in fase di avanzata realizzazione.

Sempre nel quadro delle attribuzioni preordinate a favorire la collaborazione attiva si iscrive il compito della UIF di elaborare e diffondere modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario. Proprio uno di questi schemi, riferito ai conti correnti dedicati alla gestione di appalti pubblici, presenta punti di contatto con l'art. 3 del ddl.

1.4. L'analisi finanziaria delle SOS

L'approfondimento delle operazioni sospette mira a valutare il contesto finanziario nel quale opera il segnalato; ad accertare l'origine e la destinazione dei fondi; a individuare le possibili finalità illecite.

In sede di approfondimento, l'UIF si avvale dei risultati delle analisi e degli studi da essa stessa effettuati nonché delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle Autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle FIU estere. L'approfondimento può essere effettuato anche tramite ispezioni ed essere esteso a operazioni sospette di cui sia stata omessa la segnalazione.

Sempre nell'ambito dell'approfondimento finanziario delle segnalazioni, l'UIF può acquisire ulteriori notizie presso i soggetti obbligati, utilizzare le informazioni e i dati in proprio possesso, consultare archivi pubblici o ad accesso consentito (es. archivio dei conti e depositi presso l'Agenzia delle Entrate), scambiare informazioni con omologhe autorità antiriciclaggio.

I risultati dell'attività di analisi sono compendati in una relazione tecnica, che accompagna le segnalazioni trasmesse agli organi investigativi. Naturalmente l'attività di approfondimento si sviluppa con grado di intensità commisurato al livello di rischio percepito.

In relazione all'esito dell'analisi dei singoli casi segnalati come sospetti, l'UIF archivia le segnalazioni ritenute infondate e trasmette quelle ritenute suscettibili di approfondimento investigativo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla DIA, che ne informano il Procuratore Nazionale Antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.

1.5. Il potere di sospensione

Con riferimento alle misure di prevenzione sulle quali si sofferma il ddl, assume rilievo la facoltà attribuita alla UIF di sospendere le operazioni segnalate per un massimo di cinque giorni lavorativi, su richiesta del NSPV, della DIA, dell'A.G., ovvero d'iniziativa sempre che, in quest'ultimo caso, ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

Il potere di sospensione, che si caratterizza per il profilo dell'urgenza e dell'indifferibilità, mira a evitare il pericolo che l'esecuzione dell'operazione sospetta possa configurare una definitiva "consumazione" dell'attività di riciclaggio. Il provvedimento di sospensione è quindi strumentale all'adozione del sequestro giudiziario o della confisca.

L'esercizio del potere di sospensione implica l'utilizzo di canali di comunicazione anche informali con i segnalanti, per garantire la necessaria tempestività dell'intervento. Al contempo, richiede uno stretto ed efficace coordinamento con gli organi delle indagini, con i quali in questi anni si è sviluppata un'eccellente collaborazione.

1.6. Il valore della collaborazione

Nella visione del legislatore, l'UIF rappresenta un importante snodo informativo del sistema antiriciclaggio: essa, infatti, è al centro di una fitta rete di collegamenti con i diversi attori - pubblici e privati, nazionali ed esteri - su cui si basa l'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il d.lgs. 231/2007 valorizza, in particolare, la collaborazione della UIF con le autorità di vigilanza di settore, con gli organi investigativi e con l'A.G.

I rapporti sempre più stretti con la Guardia di Finanza e con la DIA sono improntati alla ricerca di modalità di collaborazione e di integrazione informativa sempre più efficienti e avanzate. Anche con queste autorità - come già avvenuto con la Vigilanza della Banca d'Italia - saranno definiti protocolli d'intesa per affinare e formalizzare le procedure di cooperazione, anche per ovviare ai ritardi addebitabili ad asimmetrie informative.

Forme di efficace collaborazione con l'A.G. sono disciplinate direttamente dal d.lgs. 231/2007 (art. 9, commi 7 e 10). Questo prescrive che l'A.G., quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio sia avvenuto attraverso intermediari vigilati, ne dia comunicazione all'Autorità di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di rispettiva spettanza. E' inoltre previsto che l'A.G. possa rivolgersi alla UIF per una collaborazione di tipo istituzionale, anziché occasionale e affidata a singoli consulenti. Sono sempre più numerose le Procure con le quali sono in corso proficui rapporti di collaborazione.

Un'ulteriore caratteristica qualificante dell'attività della UIF è costituita dalla proiezione internazionale, che si sviluppa sia attraverso la partecipazione attiva ai lavori degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali (GAFI, MoneyVal, Gruppo Egmont) sia attraverso un intenso scambio di informazioni, rapido e sistematico, con la rete delle FIU estere, facenti parte del Gruppo Egmont (n. 116 a fine 2009).

2. Considerazioni sul disegno di legge

2.1. Le norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Con riguardo al ddl in esame, sono gli artt. 3 e 4, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, a presentare profili di maggiore interesse per l'attività dell'UIF.

L'art. 3, mutuando specifiche previsioni già dettate dal legislatore per la ricostruzione in Abruzzo (art. 16 del d.l. 39/2009, convertito nella l. 77/2009, e successive "Linee guida" emanate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere istituito presso il Ministero dell'Interno) e per l'Expo 2015 di Milano (art. 3-*quinquies* del d.l. 135/2009, convertito nella l. 166/2009), generalizza, a fini di trasparenza, la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle opere pubbliche.

Si tratta di un sistema idoneo a contrastare i rischi di condizionamento e di inquinamento nel settore degli appalti pubblici, sul quale l'UIF ha già avuto modo di esprimersi favorevolmente in diverse sedi (cfr. lavori del gruppo costituito per la redazione di protocolli nell'ambito del *Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere* in relazione alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e di un tratto della linea C della Metropolitana di Roma, nonché i lavori dell'*Osservatorio socio-economico sulla criminalità costituito presso il CNEL*).

Le infiltrazioni criminali in questo campo sono particolarmente pericolose, in quanto, oltre a turbare l'ordine pubblico, possono incidere anche sul corretto funzionamento dei meccanismi di mercato, generando distorsioni della concorrenza a vantaggio di operatori disonesti.

La materia presenta senza dubbio profili di interesse per l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Va peraltro considerato che le segnalazioni di operazioni sospette che pervengono all'UIF riguardano principalmente flussi finanziari che dall'economia criminale si indirizzano verso quella legale. Meno frequenti sono le segnalazioni di flussi che - come nel finanziamento delle opere pubbliche - si muovono in senso inverso, dall'economia legale verso attività o imprese criminali.

Come si è detto, l'art. 3 sancisce l'obbligo dell'utilizzo di conti dedicati, sui quali devono transitare i flussi finanziari relativi ai contratti di appalto e ai successivi sub-appalti e sub-contratti per lavori pubblici. La norma, peraltro, richiama l'ambito specifico "*dei lavori, dei servizi e delle forniture pubblici*".

A questo riguardo, credo sia opportuno chiarire, ovvero precisare, che il principio della tracciabilità si estende - come per l'Abruzzo e l'Expo 2015 - a tutte le fattispecie di erogazione e utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.

La norma stabilisce inoltre che *“i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'opera pubblica”*.

Su questo punto è stato opportunamente superato l'orientamento che, nelle prime versioni del cd. “protocollo per la legalità” predisposto per il monitoraggio finanziario sui lavori per la Metro “C” di Roma, prevedeva il transito attraverso il conto dedicato solo delle operazioni riferibili in via esclusiva all'opera stessa. Tale clausola di esenzione - come già a suo tempo rilevato - avrebbe consentito facili elusioni del vincolo, pregiudicando la stessa utilità dello strumento del conto dedicato.

L'art. 3 prescrive inoltre l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali e stabilisce che i pagamenti siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

A questo riguardo, sarebbe opportuno sostituire con un più diretto ed esplicito riferimento a **“banche e Poste SpA”** l'attuale richiamo (contenuto nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 4, comma 1) agli **“intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”**. Ciò sia perché la categoria degli “intermediari abilitati” è legislativamente superata, sia per disancorare la disciplina in questione da quella antiriciclaggio, che risponde a logiche parzialmente diverse.

L'art. 4, comma 4, stabilisce che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni, *“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*.

Ebbene, ai fini di una più chiara formulazione della norma, sembra anzitutto opportuno eliminare l'inciso "**in quanto compatibili**", che appare suscettibile di generare confusioni e che anche in altri contesti normativi ha determinato notevoli problemi applicativi.

Sarebbe inoltre più appropriato che il comma faccia riferimento **alla sola l. 689/1981**, che costituisce il testo fondamentale in materia di sanzioni amministrative. Il d.lgs. 68/2001, infatti, si limita a disciplinare l'adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, mentre il d.lgs. 231/2007, per i profili dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in materia di antiriciclaggio e per l'applicazione delle relative sanzioni, rinvia anch'esso alla legge 689/1981.

E' poi necessario un esplicito riferimento alle **autorità titolari dei poteri di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni** per le violazioni degli obblighi sanciti dall'art. 3. Per l'accertamento e la contestazione, è fuori dubbio la competenza della Guardia di Finanza; i poteri di irrogazione delle sanzioni andrebbero incardinati nell'ambito delle autorità istituzionalmente a ciò preordinate (ministeri competenti oppure Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).

Sarebbe infine opportuno che, in deroga alla l. 689/1981, l'articolo stabilisse che le sanzioni si applicano alla **persona giuridica** e non alla persona fisica. La commisurazione delle sanzioni pecuniarie all'importo delle transazioni - da presumersi ingente - potrebbe infatti vanificare la sanzione stessa, ove se ne considerasse responsabile la persona fisica (es. un dipendente) alla quale la violazione è direttamente imputabile.

2.2. Lo strumento del "conto dedicato" nel contesto delle misure antiriciclaggio.

La scelta di tracciare i flussi finanziari canalizzandoli in un conto dedicato si integra pienamente nell'ambito dei presidi antiriciclaggio.

Lo conferma la comunicazione emanata dall'UIF il 13 ottobre 2009, in sede di elaborazione e diffusione di modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario.

La comunicazione evidenzia, infatti, possibili anomalie soggettive e oggettive nell'utilizzo dei conti dedicati alla movimentazione finanziaria connessa con l'esecuzione dei contratti e la realizzazione delle opere.

Le banche e Poste Italiane SpA sono chiamate a valutare con la massima attenzione, ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette, l'operatività relativa ai "conti dedicati".

Per agevolare tali valutazioni, lo schema descrive possibili anomalie che, sotto i profili soggettivo e oggettivo, potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali: assumono in particolare rilievo le informazioni riguardanti a) gli assetti proprietari, b) l'origine e la destinazione dei fondi, c) le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni sottoposte a monitoraggio.

A titolo esemplificativo, sotto il profilo soggettivo rilevano i casi di imprese in precedenza non operative, ovvero costituite di recente, specie se controllate o amministrate da soggetti che appaiono come meri prestanome; di imprese partecipate da soci ovvero con amministratori sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione, ovvero notoriamente contigui (ad esempio familiari) a questi; i casi di presentazione di documentazione falsa o contraffatta ovvero di rifiuto o riluttanza del cliente a fornire informazioni.

Sotto il profilo oggettivo, vengono presi in considerazione frequenti versamenti o prelievi di contante, anche se di importo contenuto, specie se riconducibili a tecniche di frazionamento dell'operazione; operazioni di prelievo mediante assegni bancari o circolari d'importo inferiore alle soglie di legge; immediati trasferimenti dei fondi ricevuti presso altro intermediario ovvero a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio; ripetute e inusuali operazioni effettuate con controparti riconducibili alla medesima compagine societaria; utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato, in particolare attraverso prelievi di contante o trasferimenti ad altri soggetti che risultano estranei all'attività, soprattutto se all'estero.

L'UIF sta predisponendo un altro schema rappresentativo di comportamenti anomali connessi con la concessione di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali, per la cui gestione, come detto, è auspicabile il ricorso a "conti dedicati". Gli intermediari dovranno sottoporre a particolare monitoraggio sia la fase prodromica alla erogazione dei fondi sia quella di impiego degli

stessi, specie al fine di verificare la coerenza tra le operazioni effettuate e gli scopi per cui i finanziamenti pubblici sono stati concessi.

In sede di implementazione degli attuali indicatori di anomalia, saranno inoltre definiti indicatori specifici in materia di appalti per le operazioni che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, che - come è noto - rientrano tra i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

3. Proposte di integrazione del disegno di legge

Vorrei ora soffermarmi su alcune modifiche della normativa antiriciclaggio recata dal d.lgs. 231/2007 che, per affinità di materia, potrebbero essere recepite nel ddl in esame, integrandone il contenuto.

Nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono emerse talune criticità, talora riconducibili alla tecnica corrente di recepimento delle direttive comunitarie, che privilegia l'aderenza formale al testo a discapito dell'adattamento al contesto giuridico e operativo nazionale.

Opportune correzioni potrebbero essere apportate con l'emanazione di un Testo unico, come auspicato anche dal Governatore della Banca d'Italia. Ricordo, a tal proposito, che la fine anticipata della legislatura impedì a suo tempo al Governo di prendere in considerazione una bozza di Testo unico predisposta da un'apposita Commissione costituita presso il Ministero dell'Economia.

Il cd. "decreto correttivo" del 2009 (d.lgs. 151/2009) ha potuto risolvere - stanti i limiti della delega - solo problemi marginali. Permane pertanto l'esigenza di ridefinire alcuni punti della normativa antiriciclaggio, che sono fonte di incertezze per le autorità e gli operatori.

Le esigenze di razionalizzazione del quadro normativo potrebbero essere soddisfatte attraverso il conferimento al Governo di una nuova delega per la redazione di un Testo unico antiriciclaggio e il ddl in esame sembra una sede ideale, considerata l'attinenza con la materia trattata.

La delega potrebbe, tra l'altro, prevedere l'introduzione del reato di "autoriciclaggio" secondo modalità che scandiscano una graduazione delle pene in relazione alla gravità dei reati presupposto e al valore dei beni riciclati; una maggiore flessibilità delle procedure di emanazione e aggiornamento degli indicatori di anomalia; l'accesso dell'UIF alle informazioni investigative necessarie per i propri approfondimenti.

La delega dovrebbe inoltre consentire di intervenire sull'apparato sanzionatorio antiriciclaggio prevedendo, per le violazioni amministrative, fattispecie chiare e coerenti; procedure rapide; sanzioni pecuniarie realistiche ed efficaci. Alle sanzioni penali andrebbe invece attribuita la connotazione di "*extrema ratio*", depenalizzando le numerose fattispecie di modesta potenzialità lesiva, per le quali sono attualmente previste pene edittali di scarso spessore e rapida prescrizione.